ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO
Via Martiri della Libertà, 151 41038 San Felice sul Panaro (Mo)
C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368 - Tel. 0535-84141
moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.itwww.icsanfelice.edu.it

A TUTTI I DOCENTI della secondaria
ALL'ALBO ON LINE
A TUTTI I GENITORI Scuola secondaria tramite la mail depositata
AI COORDINATORI DI CLASSE con il compito di informare gli studenti della secondaria e le famiglie

Oggetto: validità dell'anno scolastico – informativa ai genitori

I genitori verificano, con l'accesso al registro elettronico, le assenze dei propri figli da scuola.

Particolare attenzione deve essere rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado: le ore di lezione programmate dal 15/09/2025 al 06/06/2026 sono 1025 ore.

La frequenza obbligatoria (D.Lgs. 62/2017 art. 5 comma 1) è di ¾ del monte ore annuale; quindi, il numero massimo di ore di assenza è di 256 ore→51 giorni.

Si auspica che tramite le azioni informative predisposte dall'Istituto (invio mail, pubblicazione sul sito dell'Istituzione, informazione veicolata tramite gli studenti e i rappresentanti dei genitori) le famiglie siano debitamente informate che tramite l'accesso al registro elettronico possono verificare la frequenza obbligatoria dei propri figli a scuola e quindi possiedono uno strumento adeguato per rendersi conto del possibile superamento del limite massimo di256 ore corrispondenti a 51 giorni di assenza. Il registro elettronico offre ai genitori la possibilità di verificare l'andamento dello studente e di accompagnarlo nella gestione della vita scolastica.

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 19dicembre 2019 ha fissato i seguenti criteri di deroga al limite di assenze per la validazione dell'anno scolastico:

a) gravi motivi di salute o di disagio sociale adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente);
b) terapie e/o cure programmate;
c) motivazioni familiari documentate e autorizzate (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore);
d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I;
e) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato giorno di riposo (legge n. 516/1988; legge n. 101/1989);
f) provenienza da altre nazioni in corso d'anno;
g) ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazionedella libertà personale.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta la non ammissione allo scrutinio finale, e quindi la conseguente esclusione all'esame finale di ciclo o la non ammissionealla classe successiva. Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante la redazione del verbale del Consiglio di classe.

TALI MOTIVAZIONI DEVONO ESSERE TEMPESTIVAMENTE DEPOSITATE AGLI ATTI DELLA SCUOLA PRESSO L' UFFICIO DI SEGRETERIA ALUNNI.

Per rendere possibile una motivazione alla deroga occorre, comunque, che siano a disposizione del Consiglio di classe un numero adeguato di prove scritte/orali/pratiche tali da permettere la valutazione positiva dello studente. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta sempre la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia De Vitis
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa